

## ACCESSO AGLI ATTI TIPOLOGIE E MODALITA' OPERATIVE

### ***Premessa***

In data 23 giugno 2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, contenente la *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Il suddetto Decreto, in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della legge n. 124/2015 (cosiddetta *Riforma Madia*), prevede:

- la ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
- il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

Fermo restando l'impianto originario del D.lgs. 33/2013, in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il nuovo decreto introduce un inedito strumento, sul modello FOIA (*Freedom Of Information Act*), anche detto "*diritto di accesso universale o generalizzato*", finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità. In sostanza, nel modello introdotto dal D.Lgs. 97/2016, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione.

La norma di riferimento è costituita dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, nel testo modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, secondo la quale "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto*".

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione; i casi in cui l'accesso può essere negato sono espressamente e tassativamente indicati dalla legge.

Va infine precisato che la nuova normativa in materia di accesso civico non sopprime né modifica le disposizioni dell'accesso agli atti disciplinate dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/90 che rimangono in vigore (c.d. accesso documentale).

### ***Tipologie di accesso***

#### *Accesso "documentale"*

Gli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/90 prevedono il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, in funzione di tutela pre o para processuale. In tal caso gli interessati devono avere un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

#### *Accesso civico "semplice"*

L'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del Decreto trasparenza.

#### *Accesso civico generalizzato (FOIA)*

L'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, prevede il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti previsti all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

## ***Presentazione dell'istanza***

Le richieste di accesso “documentale” e di accesso civico “semplice” e “generalizzato” vanno presentate compilando gli appositi moduli allegati (Allegato A per accesso documentale – Allegato B per accesso civico semplice – Allegato C per accesso civico generalizzato).

Le istanze di accesso vanno trasmesse, anche in via telematica secondo le modalità previste dal CAD:

1. Accesso documentale: all'Ufficio che detiene i dati e i documenti per i quali si richiede l'accesso con le seguenti modalità:
  - via fax al numero 0722/309266
  - via mail all'indirizzo del Responsabile del Settore che detiene i dati scaricabile dal sito istituzionale dell'ente
  - con raccomandata AR
  - consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo
2. Accesso civico “semplice”: al Responsabile della Trasparenza che per il nostro Comune coincide con la figura del Segretario comunale dott. Michele Cancellieri con le seguenti modalità:
  - via mail all'indirizzo [mcancellieri@comune.urbino.ps.it](mailto:mcancellieri@comune.urbino.ps.it)
  - con raccomandata AR
  - consegnata direttamente al Responsabile della Trasparenza previo appuntamento telefonando al numero 0722/309205
3. Accesso civico generalizzato (FOIA) all'Ufficio che detiene i dati e i documenti per i quali si richiede con le seguenti modalità:
  - via fax al numero 0722/309266
  - via mail all'indirizzo del Responsabile del Settore che detiene i dati scaricabile dal sito istituzionale dell'ente
  - con raccomandata AR
  - consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo.

## ***Istruttoria, conclusione del procedimento e impugnazioni***

Per quanto riguarda le richieste di accesso “documentale”, l'istruttoria della pratica viene svolta dal Responsabile del Settore che detiene i dati, gli atti e le informazioni richieste, il quale provvede a concludere il procedimento con un provvedimento espresso con il quale accoglie o rifiuta l'accesso (nei casi previsti dalla legge) entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Avverso il provvedimento di rifiuto e/o differimento l'interessato potrà presentare ricorso al difensore civico regionale o al TAR Marche.

Per quanto riguarda le richieste di accesso civico “semplice” oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'istruttoria della pratica viene effettuata dal Responsabile della Trasparenza, il quale provvede, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, alla pubblicazione del documento richiesto sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. In caso di mancata risposta nel termine di 30 giorni l'interessato può proporre ricorso al TAR Marche.

Per quanto riguarda le richieste di accesso civico “generalizzato”, l'istruttoria della pratica viene effettuata dal Responsabile del Settore che detiene i dati, gli atti e le informazioni richieste, il quale provvede, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, a concludere il procedimento con un provvedimento espresso con il quale accoglie, differisce o rifiuta l'accesso. Avverso il provvedimento di rifiuto e/o differimento l'interessato potrà presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, utilizzando il modulo Allegato D, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni. In ogni caso l'interessato, contro la decisione di rifiuto dell'accesso adottata sia del Responsabile di Settore che in sede di riesame del Responsabile della Trasparenza, può proporre ricorso al difensore civico regionale o al TAR Marche.